Ordinanza sulla navigazione aerea
(ONA)[1]

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973[2] sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

[1] *In tutto l'atto l'espressione* «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» *e la denominazione abbreviata* «Dipartimento» *sono sostituite dall'abbreviazione* «DATEC».

[2] *In tutto l'atto l'espressione* «Ufficio federale dell'aviazione civile» *e la denominazione abbreviata* «Ufficio» *sono sostituite dall'abbreviazione* «UFAC».

Art. 2a cpv. 1 e 3

1 Aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.

Titolo prima dell'art. 122a:

6*a* Misure di sicurezza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 122a Misure di sicurezza per aerodromi

1 L'esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabilisce in un programma di sicurezza le misure che, a seconda della gravità della minaccia, adotta per prevenire attentati alla sicurezza dell'aviazione civile.

2 Il programma di sicurezza necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'UFAC.

3 Sono misure di sicurezza segnatamente:

1 Versione del tit. secondo la cifra I dell'O del 25 ago. 1976 entrata in vigore il 1° gen. 1977 (RU **1976** 1921).
2 RS **748.01**

a. i controlli di sicurezza dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e degli aeromobili;

b. altre misure intese a garantire che nessun oggetto vietato che potrebbe essere impiegato per atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili.

4 Il DATEC ordina, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, le misure di sicurezza. La polizia cantonale competente consulta prima l'esercente dell'aerodromo e le imprese di trasporti aerei interessate.

Art. 122*b* Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei

1 L'impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico internazionale commerciale è tenuta a garantire l'esercizio sicuro dei suoi apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza.

2 Il programma di sicurezza necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'UFAC.

Art. 122*c* Disposizioni applicabili

1 Nella misura in cui nel presente capitolo sulle misure di sicurezza come pure nelle relative prescrizioni d'esecuzione non è contenuta alcuna disposizione speciale, si applicano:

a. le disposizioni direttamente applicabili dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944[3] relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera; e

b. le disposizioni del diritto dell'Unione europea applicabili alla Svizzera.

2 Per il resto, il livello attuale della tecnica, come risulta segnatamente dalle raccomandazioni dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, è determinante.

3 L'UFAC ordina le disposizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione[4].

Art. 122*d* Esecuzione

1 Il DATEC ordina, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, le misure di sicurezza su:

a. l'impostazione delle misure di sicurezza;

3 RS **0.748.0**. L'all. 17 non è pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile o ottenuto presso la Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

4 Il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione è redatto in inglese. Non è pubblicato.

b. il concorso dei servizi interessati;

c. la ripartizione dei costi tra l'UFAC, gli esercenti dell'aerodromo e le imprese di trasporti aerei.

2 In casi particolari, l'UFAC può, secondo la gravità della minaccia, ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia; consulta inoltre previamente la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.

3 Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

Titolo prima dell'art. 122e:

Sezione 2: Addetti alla sicurezza

Art. 122*e* Principi

1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo d'aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegati addetti alla sicurezza.

2 Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati anche per lavorare a terra in aerodromi esteri.

3 Possono essere impiegati:

a. membri dei corpi di polizia cantonale e cittadina;

b. membri della sicurezza militare;

c. guardie di confine;

d. altre persone qualificate dell'Ufficio federale di polizia.

4 L'UFAC esercita l'alta vigilanza dell'impiego degli addetti alla sicurezza; iscrive i costi occasionati da questi ultimi nel suo preventivo.

Titolo prima dell'art. 122f:

Abrogato

Art. 122*f* Compiti e competenze

1 Gli addetti alla sicurezza hanno segnatamente i seguenti compiti e competenze:

a. a bordo sorvegliano l'atteggiamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo degli aeromobili.

b. A terra, per impedire l'introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l'aviazione civile, perquisiscono i passeggeri e i bagagli a mano e sorvegliano i bagagli controllati e l'identificazione dei bagagli.

c. Adottano le misure necessarie quando la sicurezza dei passeggeri o degli aeromobili è minacciata. A tal fine, possono impiegare la coercizione e le misure di polizia. Negli aerodromi esteri è fatto salvo il diritto estero applicabile.

2 L'Ufficio federale di polizia redige, in collaborazione con l'UFAC, direttive sui compiti degli addetti alla sicurezza.

Art. 122*g* Formazione

1 Può essere impiegato come addetto alla sicurezza soltanto chi ha partecipato a uno specifico programma di formazione e ha superato l'esame finale.

2 L'Ufficio federale di polizia:

a. redige il profilo dei requisiti degli addetti alla sicurezza;

b. definisce il programma di formazione;

c. provvede al perfezionamento;

d. effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti.

3 Per l'esecuzione dei corsi nonché per l'approntamento e la manutenzione dell'infrastruttura per i corsi, l'Ufficio di polizia può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell'esercito.

Art. 122*h* Impiego

1 L'Ufficio federale di polizia è competente dell'impiego degli addetti alla sicurezza e dei compiti amministrativi che vi sono connessi.

2 Definisce la dottrina e la tattica dell'impiego.

3 Determina, d'intesa con l'UFAC, il luogo, il tempo e il modo dell'impiego in base all'analisi del rischio e della minaccia.

4 Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.

Art. 122*i* Attrezzatura degli addetti alla sicurezza

1 L'Ufficio federale di polizia provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all'attrezzatura necessaria per gli addetti alla sicurezza.

2 Per attrezzatura s'intende in particolare le uniformi, le armi e gli strumenti.

Art. 122*j* Subordinazione

1 Durante la formazione e l'impiego gli addetti alla sicurezza rimangono subordinati alle direttive sul diritto in materia di servizio e disciplina del loro datore di lavoro.

2 Nell'adempiere ai loro compiti sono subordinati al potere d'impartire istruzioni dell'Ufficio federale di polizia.

3 A bordo degli aeromobili sono subordinati al comando del capitano di bordo.

Art. 122*k* Analisi del rischio e della minaccia

L'Ufficio federale di polizia è competente dell'analisi del rischio e della minaccia relativa all'impiego di addetti alla sicurezza.

Art. 122*l* Manutenzione e conservazione di armi da fuoco

1 L'Ufficio federale di polizia è competente, d'intesa con l'UFAC, della manutenzione e della conservazione delle armi degli addetti alla sicurezza.

2 A tal fine, la polizia aeroportuale o altri organi da esso designati può fare capo agli addetti alla sicurezza esteri soprattutto per la conservazione di armi nel caso di tappa intermedia in Svizzera.

Art. 122*m* Obblighi delle imprese di trasporti aerei

1 È possibile fare capo alle imprese di trasporti aerei per:

a. la formazione e il perfezionamento degli addetti alla sicurezza;

b. l'impiego e i compiti amministrativi che vi sono connessi;

c. l'analisi del rischio e della minaccia.

2 È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:

a. nell'ambito della formazione e del perfezionamento insegnare i temi specifici alla navigazione aerea;

b. prenotare i posti a sedere per gli addetti alla sicurezza conformemente all'Ufficio federale di polizia;

c. provvedere ai certificati specifici della navigazione aerea necessari per gli addetti alla sicurezza;

d. approntare il materiale d'impiego specifico alla navigazione aerea;

e. trasmettere all'Ufficio federale di polizia le informazioni in materia di sicurezza importanti per l'analisi del rischio e della minaccia.

3 L'UFAC definisce nell'autorizzazione di esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei nel settore degli addetti della sicurezza.

Art. 122*n* Costi

1 In relazione con l'impiego degli addetti alla sicurezza l'UFAC rimborsa:

a. all'Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei i costi per le prestazioni fornite in relazione con:

1. la formazione e il perfezionamento degli addetti alla sicurezza;
2. l'impiego degli addetti alla sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi;
3. l'analisi del rischio e della minaccia.

b. all'Ufficio federale di polizia e ai terzi a cui ha fatto capo i costi dell'approntamento e della manutenzione dell'infrastruttura per la formazione e il perfezionamento degli addetti alla sicurezza;

c. al corpo di polizia i salari e i costi salariali accessori per gli addetti alla sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l'impiego;

d. agli addetti alla sicurezza le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l'impiego;

e. all'Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei i costi per l'attrezzatura degli addetti alla sicurezza;

f. all'Ufficio federale di polizia e alle polizie aeroportuali la gestione delle armi da fuoco degli addetti alla sicurezza.

2 I costi per le prestazioni fornite da terzi sono controllati dall'Ufficio federale di polizia e trasmessi all'UFAC. Questo salda le fatture direttamente.

3 L'Ufficio federale di polizia prepara ogni anno per l'UFAC determinati dati statistici come i costi del personale e le spese materiali, la copertura aerea con addetti alla sicurezza, destinazioni dell'impiego o interventi a bordo.

Art. 122*o* Responsabilità della Confederazione

La responsabilità della Confederazione per danni che un addetto alla sicurezza arreca illecitamente a terzi nell'esercizio delle sue attività si valuta in base alla legge del 14 marzo 1958[5] sulla responsabilità.

Titolo prima dell'art. 122p:

6*b* Facilitazioni nella navigazione aerea

L'art. 122f diventa l'art. 122p.

Art. 122p *Titolo*

Abrogato.

[5] RS **170.32**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz